SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA -

N. 161

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010

,		O						-		
	2009)	mbre '	noven	il 26	Senato	del	sidenza	alla Pı	asmesso	(Tr

SENATO DELLA REPUBBLICA
GABINETTO DEL PRESIDENTE
2 7 NOV. 2009
27 1101. 2000
Prot. N. Will F.
Prot. N
CatN

Roma, 26 NOV. 2009

Unfliells

Mushe Rendenty,

in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, trasmetto lo schema di decreto per la fissazione del numero massimo di visti d'ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009/2000, corredato dalla relazione illustrativa.

Le sarò grato se vorrà inviare tale documento alle competenti Commissioni Parlamentari per il previsto parere.

Senatore Renato Schifani Presidente Senato della Repubblica R O M A

Schema di decreto per visti per motivi di studio in favore di studenti stranieri residenti all'estero

Relazione illustrativa

Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di immigrazione e condizione dello straniero, prevede all'art. 39 comma 4 che il Ministro degli Affari Esteri, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e della Ricerca Scientifica, provveda annualmente all'emanazione del decreto per la fissazione del numero massimo di autorizzazioni all'ingresso e di permessi di soggiorno in favore degli studenti stranieri che intendono seguire corsi universitari in Italia.

L'articolo 46 del Regolamento recante le norme di attuazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394) dispone che gli Atenei facciano conoscere annualmente il numero dei posti che vengono riservati per l'accesso degli studenti stranieri; tale numero è determinato sulla base di criteri definiti e in applicazione della regolamentazione sull'accesso all'istruzione universitaria, tenuto conto delle esigenze di politica estera culturale. Tali dati sono stati pertanto forniti dagli Atenei al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di essi si è tenuto conto nella predisposizione del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di un unico articolo che, su proposta del competente Dicastero, stabilisce il numero di 51.420 autorizzazioni all' ingresso che potranno essere concesse dalle Ambasciate e Consolati all'estero per l'anno 2009-2010 in numero di 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli Atenei nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e in numero di 6.210 per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Va sottolineato che tale numero indica in linea generale la disponibilità riservata dalle Università agli stranieri che intendono conseguire un titolo universitario.

E' tuttavia utile precisare che gli interessati, per beneficiare realmente di tale opportunità, dovranno seguire l'intera procedura prevista per la richiesta del visto pertinente, ossia dimostrare di aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso al corso universitario prescelto, possedere tutti i requisiti indicati dalla legge e dalle successive disposizioni attuative relativi alla disponibilità economica, all'assicurazione sanitaria, all'alloggio. Essi dovranno inoltre superare le prove selettive laddove richieste ed essere comunque in regola con tutti gli adempimenti previsti per l'accesso ai corsi universitari nel nostro Paese, dettagliatamente indicati nella circolare del MIUR che annualmente viene pubblicata e diramata all'estero anche tramite la rete diplomatico-consolari.

E' naturalmente compito delle competenti Amministrazioni verificare il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso e del permesso di soggiorno richiesti per consentire la frequentazione del corso di laurea prescelto.

Si sottolinea che il decreto in questione costituisce un atto dovuto, in attuazione delle sopra citate disposizioni, e che esso non implica oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Giova segnalare, ad ogni utile fine, che la mancata emanazione di analoghi decreti interministeriali per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008 – 2009 non ha in alcun modo inficiato la regolare emissione dei relativi visti, essendo da ricondurre in buona sostanza alla tardiva definizione, da parte delle Università statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica statali e non statali, dei limiti massimi di domande di iscrizione da parte di studenti stranieri per dette annualità.

11 novembre 2009



Il Ministro degli Affari Esteri

di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto l'articolo 39, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato "Testo unico", in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'articolo 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con Decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'articolo 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, di seguito denominato "Regolamento", sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008 n. 85 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.7.2008 n. 121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 comma 376 e 377 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244", e in particolare l'art.1 comma 5:

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2009-2010.

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno accademico 2009-2010 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. e in numero di 6.210 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Ministro dell'Interno

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca